

**SI PRENOTI****A DEBITO**

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Milano  
Sezione II civile  
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile

Presidente rel

Dott. Luca Giani

Giudice

Dott. Vincenza Agnese

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

**R.G. 726/2022 Pre-Fall.**

promosso su istanza depositata in data 1.7.2022

**DA**

TREND OFFICE S.R.L. [C.F. 03053300137] sede legale in COMO (CO) via Volta 53 e sede operativa effettiva in Milano via Vittor Pisani 13 con avv. STEFANIA MIGLIAZZA come da procura

**RICORRENTE IN PROPRIO**

\*\*\*\*\*

**Il Tribunale**

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 1.7.2022 TREND OFFICE S.R.L. ha chiesto dichiararsi il proprio fallimento;

osservato che:

- L'istanza è stata presentata da soggetto munito dei necessari poteri, alla luce della relativa delibera prodotta come DOC. 12 (verbale assemblea).
- Sussiste, poi, la competenza di questo tribunale, la quale spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva, ove cioè svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa ossia dove vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito. Difatti la ricorrente in proprio ha dimostrato, mediante produzione del verbale doc.12, che in Milano è svolta effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa e sempre in Milano vi è l'unica sede operativa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, la ricorrente ha prodotto i propri bilanci (2019,2020,2021) oltre allo stato patrimoniale aggiornato al 31.5.2022, documentando l'inoperatività della soglia di esenzione (per esempio, quanti ai ricavi, risultano nei tre





esercizi precedenti ricavi lordi di ammontare pari rispettivamente a: Euro 444.789,00 per l'anno 2019; Euro 285.217,00 per l'anno 2020; Euro 351.887,00 per l'anno 2021).

- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
  - 1) È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ben documentata ed illustrata dalla stessa ricorrente, potendosi osservare che la Società ha già rilasciato l'immobile in cui esercitava attività di commercio ingrosso e dettaglio, ha subito un drastico calo di fatturato, presenta molteplici debiti verso dipendenti, fisco e bancario, è stato notificato atto di precetto.
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettati dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

#### P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di TREND OFFICE S.R.L. [C.F. 03053300137], sede legale in COMO (CO) via Volta 53 e sede operativa effettiva in Milano via Vittor Pisani 13;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luisa Vasile;
- 3) NOMINA Curatore il dottore DEGRASSI Giacomo;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **18/10/2022, ore 13:30**, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, avvertendo per il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque





TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE

titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14/07/2022.

Il Presidente  
*Dott. Luisa Vasile*

